

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVERBELLA SITI IN LOCALITA' CANEDOLE AD USO UFFICI VETERINARI – PERIODO 01.01.2020-31.12.2029

TRA:

la Dott.ssa Angela Belletti codice fiscale BLLNGL55H64E922G, residente per la carica Segretario Comunale, in rappresentanza del Comune di Roverbella, codice fiscale 80005630209, di seguito denominato parte concedente

E

il dott. Salvatore Mannino codice fiscale MNNSVT59C04C351S Direttore Generale e legale rappresentante dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, con sede legale in Mantova, Via dei Toscani, 1, codice fiscale 02481970206, di seguito denominato parte utilizzatrice

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte concedente concede in uso gratuito alla parte utilizzatrice, che accetta, gli spazi identificati nell'immobile di proprietà comunale, di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Roverbella, è così descritto e individuato: superficie complessiva di mq. 19,10 ca., ubicato in Via F. Filzi 1 a Canedole, frazione di Roverbella, censito in **Catasto al foglio 65- mapp. 150.**

L'immobile concesso è destinato ad uso: uffici del Distretto veterinario. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

2. La concessione in uso avrà **decorrenza 1° gennaio 2020 e scadenza 31 dicembre 2029**. La durata della concessione stabilita in 10 anni potrà essere rivedibile sulla base di eventuali e successive modifiche normative. Alla scadenza la parte utilizzatrice è obbligata a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente o imprevisto bisogno alla parte concedente, questa può esigere la restituzione immediata, previo rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1809 c.c.).

La parte utilizzatrice potrà recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di 3 mesi da formalizzare a mezzo pec.

3. La parte utilizzatrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

4. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte utilizzatrice apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte concedente.

5. E' fatto espresso divieto alla parte utilizzatrice di subconcedere in uso in tutto od in parte la cosa affidata in uso; di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

6. Sono a carico della parte concedente le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra

esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Sono altresì a carico della parte concedente le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile concesso in uso.

7. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 e ogni altro onere inerente l'immobile concesso in uso sono a carico della parte concedente (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

La parte utilizzatrice corrisponderà, a titolo di rimborso forfettario delle spese di cui sopra, la somma annua di € 2.000,00, da versare anticipatamente entro il mese di febbraio.

8. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte concedente fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte utilizzatrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte utilizzatrice, verranno rimosse al termine del contratto, sempre a cura e spese della parte utilizzatrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di concessione in uso ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.

9. La parte concedente si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte utilizzatrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

10. La parte utilizzatrice è costituita custode della cosa concessa in uso e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi.

A tal fine le parti prendono atto che sull'immobile la parte concedente ha stipulato apposita polizza globale fabbricato a copertura di danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio, rischi accessori.

La parte utilizzatrice si impegna a stipulare la polizza RCT.

11. La parte utilizzatrice si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

11. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto ed ogni comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC.

12. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte concedente. In ogni caso di recesso anticipato della parte utilizzatrice, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte utilizzatrice consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte concedente. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

13. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte concedente Comune di Roverbella

Dott.ssa Angela Belletti

La parte utilizzatrice ATS della Val Padana

Dott. Salvatore Mannino

Mantova, -----